



CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO

**DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE
PER PATROCINIO DEL C.B.R.A. NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI AL
TAR PIEMONTE IN DATA 11/08/2009 DALLA DITTA SAN GERMANO
S.r.l. E TEKNOSERVICE S.r.l.**

L'Anno _____, addì _____ del mese di _____, in Asti e nella sede del Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano – Ufficio di Segreteria –

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (di seguito: Consorzio), con sede in Asti, Via Brofferio, n. 83, in persona del dr. Vangi Giampiero, nato a San Ferdinando di Puglia il 17/05/1959, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Segretario Consortile, Responsabile del Servizio ed autorizzato in virtù di Decreto di Nomina del Presidente del Consorzio n. 2 del 13/07/2005;

E

Gli avv. Carlo Merani e Andrea Cermele, dello Studio Legale MERANI & Associati (di seguito: Legale) con studio in Torino in Via Pietro Micca, n. 21

PREMESSO CHE:

- in data 17/08/2009 è stato notificato al Consorzio di Bacino un "ricorso" avanti il TAR Piemonte promosso dalla Società San Germano S.r.l. e dalla Società Teknoservice S.r.l. entrambe in proprio e rispettivamente in qualità di mandataria e mandante della costituenda associazione temporanea di imprese per l'annullamento previa sospensione – della deliberazione della Commissione giudicatrice, di cui al verbale di gara del 14 luglio 2009, con cui è stata disposta esclusione dell'a.t.i. San Germano s.r.l. – Tecknoservice s.r.l. dalla procedura ristretta accelerata "per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (r.u.), rifiuti urbani assimilati e dell'igiene del suolo, fornitura e distribuzione attrezzature, contenitori, materiale d'uso da impiegarsi per la raccolta dei rifiuti e servizi accessori per i Comuni appartenenti alle Unioni di Comuni: "Alto Astigiano", "Colline Alfieri", "Pianalto Astigiano", "Val Rilate"; "Val Triversa" e "Unione Versa Astigiano";
- della comunicazione del Responsabile del procedimento, 20 luglio 2009, prot. n. 1384, in cui si conferma l'esclusione deliberata il 14 luglio 2009; - occorrendo, limitatamente e nei termini di cui al ricorso, della lettera di invito, punto 10, lett. E), punto V); - occorrendo, limitatamente e nei termini di cui al ricorso, della deliberazione del Consiglio di amministrazione del C.B.R.A. n. 22 del 28 maggio 2009; della determinazione dell'Area Tecnica del C.B.R.A. n. 07 del 29 maggio 2009; e della delibera/determina a contrarre (se non sopra individuata), atti tutto allo stato non conosciuti;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente **nonché per la condanna al risarcimento dei danni** subiti dalle ricorrenti e che ci si riserva di quantificare in corso di causa.

- il Consorzio, pertanto, deve resistere nel ricorso di cui innanzi;

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.B.R.A. n. 28 del 24/07/2009, si è stabilito di autorizzare in via cautelativa il Presidente del C.B.R.A. pro tempore alla costituzione in giudizio in caso di

presentazione di eventuali ricorsi, da parte delle Ditte escluse dalla procedura di gara di cui in oggetto, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni del C.B.R.A.;

- con propria determinazione n. 19 del 27/08/2009, si è provveduto all'individuazione e nomina degli Avvocati cui affidare in modo congiunto e disgiunto l'incarico della difesa;

- con la medesima determinazione n. 19/2009 è stata approvata la bozza del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio di primo grado, proposto dalla Società San Germano S.r.l. e dalla Società Teknoservice S.r.l. entrambe in proprio e rispettivamente in qualità di mandataria e mandante della costituenda associazione temporanea di imprese, dinanzi il TAR Piemonte.

2) Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, l'importo complessivo di € 3.060,00 (2% C.P.A. ed IVA 20% compresi), come comunicato con nota preventivo in data 26/08/2009, sia in caso di soccombenza del Consorzio sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Consorzio a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Consorzio sempre e comunque secondo i minimi tariffari.

3) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Consorzio circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Consorzio. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Consorzio resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici consortili per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Consorzio, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Consorzio.

4) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – in quanto trattasi di spese non esattamente prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

5) Il Legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi,

né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Consorzio è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6) A ciascuno dei legali non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Consorzio. Qualora il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Consorzio committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Consorzio, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

7) Il Consorzio ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

8) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Consorzio.

9) Il Consorzio si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

10) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

11) Il Consorzio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

13) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Consortile _____

I Professionisti Incaricati _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

IL SEGRETARIO CONSORTILE

I PROFESSIONISTI

BOZZA